

INDIRIZZO (UE) 2023/833 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 16 dicembre 2022****che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2022/50)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali, possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾.
- (2) Tutte le attività idonee per le operazioni di credito dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema è sottoposto a periodica revisione al fine di garantire una tutela adeguata. In conseguenza di tale revisione periodica, il 15 luglio 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre alcune modifiche al sistema di controllo dei rischi.
- (3) Il Consiglio direttivo ha deciso di procedere ulteriormente alla revoca graduale della temporanea riduzione degli scarti di garanzia che era stata decisa nell'ambito delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate dall'Eurosistema in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19). Si tratta della seconda fase della revoca graduale decisa dal Consiglio direttivo il 23 marzo 2022, che concluderà la revoca graduale della riduzione degli scarti di garanzia.
- (4) Al fine di consentire un trattamento più granulare e appropriato dei rischi associati agli strumenti a lunga scadenza e migliorare in tal modo la copertura del rischio della tabella degli scarti di garanzia, si è deciso di suddividere la categoria di strumenti con la vita residua più lunga [ossia superiore a dieci anni [10, ∞)] in tre nuove categorie, da dieci a quindici anni [10, 15], da quindici a trent'anni [15, 30] e da trent'anni in su [30, ∞). Tale decisione, in combinato disposto con la decisione di applicare una riduzione di valore teorica in funzione della scadenza, è altresì intesa a migliorare la granularità della copertura del rischio di tale valutazione teorica, che è particolarmente rilevante per gli strumenti con scadenze più lunghe.
- (5) Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di sostituire, sia nel sistema di garanzie permanente che in quello temporaneo, l'attuale riduzione di valore teorica forfettaria del 5 %, applicabile alle attività negoziabili ai sensi dell'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), con una tabella di riduzione proporzionale alla scadenza, per tutte le attività negoziabili il cui valore è teoricamente determinato, ad eccezione di quelle che rientrano nella categoria di scarto di garanzia I. La ragione di ciò risiede nel proteggere le garanzie dell'Eurosistema in modo più granulare dai rischi di modello derivanti dalla valutazione teorica delle attività negoziabili.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3)

